



Comune di Crotona

Settore 2  
"Servizi alla persona"

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	22.12.2022	Settore 2	C.C. n. 148 del 22.12.2022



# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con atto deliberativo della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 04.10.2022  
e con deliberazione del Consiglio del Comune di Crotone n. 148 del 22.12.2022

**- Ambito Sociale di Crotone -**

Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotone@comune.crotone.it](mailto:ambitosocialecrotone@comune.crotone.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

pag.1/21



## INDICE

---

Articolo 1_- Oggetto .....	Pag. 4
Articolo 2_- Finalità .....	Pag. 5
Articolo 3_- Tipologie di affidamento familiare .....	Pag. 5
<u>Articolo</u> 4 - Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari .....	Pag. 6
Articolo 5 – Altre forme di accoglienza familiare .....	Pag. 7
Articolo 6 - I protagonisti dell'affidamento .....	Pag. 8
Articolo 6.1 – Minori .....	Pag. 8
Articolo 6.2 – Famiglia d'origine .....	Pag. 9
Articolo 6.3 – Famiglia affidataria .....	Pag. 10
Articolo 6.4 – Comune capofila di Ambito .....	Pag. 11
Articolo 6.5 – Centro Affidi di Ambito .....	Pag. 12
Articolo 6.6 – Comuni dell'Ambito ed Equipe dei servizi sociali territoriali .....	Pag. 13
Articolo 6.7 – Azienda Sanitaria Provinciale .....	Pag. 14
Articolo 6.8 – Cittadini, reti familiari e Associazioni di Volontariato .....	Pag. 15
Articolo 7 - Progetto quadro e progetto di affidamento .....	Pag. 15
Articolo 8 – Monitoraggio e Valutazione .....	Pag. 17
Articolo 9 – Conclusioni dell'affidamento.....	Pag. 17
Articolo 10 – Rinnovo dell'affido .....	Pag. 18
Articolo 11 – Sostegni all'affidamento familiare.....	Pag. 18
Articolo 11.1 – Contributo economico .....	Pag. 18
Articolo 11.2 – Assegni, detrazioni, congedi .....	Pag. 19
Articolo 11.3 – Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero .....	Pag. 20
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali.....	Pag. 20
Articolo 13 – Rinvio .....	Pag. 20
Articolo 14 – Decorrenza ed applicazione .....	Pag. 20



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149;

Il Codice civile;

Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";

Decreto legislativo 18 agosto 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";

L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

L. 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996";

L. R. 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

Accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare";

"Linee Guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria" (DGR n° 706 del 9 novembre 2007);

"Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;

Sollecitazione del Garante per l'Infanzia della Regione Calabria alle Amministrazioni ad una corretta applicazione dell'affidamento familiare in conformità agli interessi minorili. (21/10/2013);

D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione";



L. 22 aprile 2015, n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”;

L. 19 ottobre 2015, n.173 “Modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”.

L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

L. 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;

D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;

la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e regolamento ufficio del piano, del 20 aprile 2018, sottoscritta dai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotona;

L. 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”;

La D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. L. 8 novembre 2000, n. 328 e L. R. 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i”;

Regione Calabria, 22 dicembre 2020 “Piano Sociale Regionale 2020 – 2022”;

D. Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230 “Istituzione dell’assegnamento unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021 n. 46”;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2021 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023”;

L. 26 novembre 2021, n. 206 di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

Piano di zona dell’Ambito Territoriale di Crotona, approvato con Decreto Dirigenziale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” della Regione Calabria, n. 11105 del 21/09/2022;

## ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’affidamento familiare nell’Ambito territoriale sociale di Crotona che comprende i comuni di Belvedere Spinello, Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale.

Il regolamento è finalizzato a promuovere l’affidamento familiare, sostenere e valorizzare le disponibilità della comunità all’accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i servizi a favore dei minori e delle loro famiglie, in collaborazione con i servizi

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotona@comune.crotona.it](mailto:ambitosocialecrotona@comune.crotona.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotona.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)

pag.4/21



socio-sanitari delle Istituzioni Pubbliche e del privato sociale accreditate nel campo dell'affidamento familiare.

## ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia, che attraversa un periodo di difficoltà contingente, sostenendola nel recupero delle capacità genitoriali e assicurando al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo.

Si tratta di un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d'origine, attuato nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d'origine stessa.

L'affidamento familiare si attua dopo aver verificato l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine, previa elaborazione di un progetto specifico d'intervento, orientato al sostegno della famiglia stessa e rivolto al recupero delle sue potenzialità.

Nell'affidamento familiare i vincoli affettivi tra il bambino e la famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell'interesse del bambino stesso. Tale mantenimento deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che tuteli sia il bambino che la famiglia affidataria.

Qualora il rientro nella famiglia d'origine non sia possibile, l'affidamento accompagna il minore verso l'autonomia personale e socio-economica, favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti l'hanno accompagnato nel suo percorso, secondo le modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali, nel migliore interesse del bambino, assicurando la rielaborazione della propria esperienza familiare.

## ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

c) secondo lo **status giuridico**:

- *consensuale*, disposto direttamente dal Comune o da altro soggetto delegato in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e successive modifiche previste dalla Legge 149/ 2001. Si realizza quando i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. E' reso esecutivo da un provvedimento del Giudice tutelare competente per territorio.
- *giudiziale*, è disposto dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario, anche su proposta dei Servizi e senza il consenso da parte dei genitori naturali, esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.

b) secondo le tipologie di **collocazione**:

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotona@comune.crotona.it](mailto:ambitosocialecrotona@comune.crotona.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotona.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)

pag.5/21



- *etero-familiare*: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
  - *intra-familiare*: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.
- c) secondo l'**intensità del bisogno**:
- *residenziale*: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
  - *diurno*: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
  - *a tempo parziale*: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, anche nelle forme di "pronta accoglienza" sperimentate e/o da sperimentare a livello locale.

#### ART. 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Queste tipologie di affido sono mirate a prendere in considerazione un ventaglio di situazioni particolari che si distinguono in:

- a) *Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi)*. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).
- b) *Affidamento familiare in situazioni di emergenza*. È rivolto a bambini con un'età compresa tra 0 e 10 anni, che rimangono coinvolti in situazioni improvvise e gravi tali da richiedere un intervento tempestivo al fine di metterli al riparo da ogni pericolo. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.
- c) *Affidamento familiare di adolescenti e prosecuzione oltre i 18 anni*. È rivolto ai minori preadolescenti e adolescenti e coloro che abbiano superato i 18 anni e si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia.
- d) *Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità*. Può essere utilizzato in alternativa alla collocazione in una struttura esterna (o in alcuni casi successiva a una istituzionalizzazione), per dare risposta ai bisogni dei minori con problematiche gravi quali: maltrattamento intra-familiare; problematiche gravi della famiglia naturale (problemi di dipendenza o di salute mentale dei genitori, ecc.); bambini/ragazzi con problemi importanti di salute fisica (quali malattie croniche, disabilità, ecc.) o mentale o emotiva, che possono essere causa di gravi disturbi del comportamento;
- e) *Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati*, laddove i soggetti affidatari, oltre a garantire un ambiente idoneo allo sviluppo del minore, sono chiamati a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.



## ART. 5. ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

### 5.1.1 ACCOGLIENZA GENITORE-BAMBINO

L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) finalizzato a favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

### 5.1.2 AFFIDAMENTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA APPARTENENTI AD UNA RETE DI FAMIGLIE

La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno ed aiuto sia relazionale sia materiale.

### 5.1.3 AFFIDAMENTO PROFESSIONALE

Sperimentazioni di accoglienza familiare non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili, che prevedono:

- l'individuazione all'interno della famiglia di un referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido,
- il sostegno di un tutor - con competenza pedagogica- che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.

## 5.2. SOLIDARIETÀ' TRA FAMIGLIE

All'interno di un regime di affido ai servizi sociali da parte del Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia, è possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie individuate e regolamentate nei successivi articoli.

### 5.2.1 VICINANZA SOLIDALE

Consiste nella vicinanza ad un minore o ad un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi quali:

- il sostegno nell'ambito scolastico
- il sostegno alla relazione con altri bambini
- il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari
- l'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico al servizio minori d'età



- la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi
- la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati
- l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, etc.).

### 5.2.2 CONVIVENZA SOLIDALE O DI SOSTEGNO

Consiste nell'accoglienza nell'abitazione della famiglia ospitante, per un periodo definito di tempo (da pochi mesi fino a qualche anno) di persone maggiorenni (giovani maggiorenni che finiscono il percorso in comunità per minori d'età, disabili lievi...) o nuclei familiari (genitore solo con bambino) che necessitano di un supporto marginale per il raggiungimento di una piena autonomia. Obiettivi specifici possono essere:

- favorire lo sviluppo dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (gestione dei soldi, gestione domestica, ricerca del lavoro, ricerca della casa);
- sostegno nell'accudimento ed educazione dei figli, organizzazione e gestione del tempo);
- offrire occasioni di confronto ed ascolto.

### 5.2.3 BUON VICINATO

Consiste in azioni di sostegno, non di tipo educativo, verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete. Obiettivi specifici possono essere:

- aiuto attraverso piccole azioni anche di tipo organizzativo che permettono di far fronte a difficoltà; ad esempio: accompagnare o ritirare un minore d'età da scuola, o ad attività del tempo libero, accudire un minore d'età per alcune ore;
- affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze, ecc.

L'assistente sociale di riferimento definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, interviene qualora insorgessero difficoltà e problemi.

## ARTICOLO 6 – I PROTAGONISTI DELL’AFFIDAMENTO

### 6.1. MINORI

I destinatari dell'affidamento familiare sono i minori fino alla data della data di compimento del diciottesimo anno di età, italiani o stranieri, e/o maggiorenni entro i 21 di età (con in corso un progetto individualizzato di inserimento sociale), momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali. Il minore ha

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotona@comune.crotona.it](mailto:ambitosocialecrotona@comune.crotona.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotona.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)



diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli devono essere garantite le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età e alla capacità di discernimento. Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso esplicito all'affido.

Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato possibilmente da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano esprese e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi.

## 6.2. FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, qualora si tratti di affidamento consensuale, ai sensi della legge 149/01 art. 4, sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido.

La famiglia d'origine ha **diritto** a:

- a) essere informata circa le finalità dell'affidamento familiare e ad avere comunicazione tempestiva circa le decisioni in merito al figlio/a e allo specifico progetto di affidamento familiare;
- b) ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
- c) mantenere un rapporto significativo con il proprio figlio/a, salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e a mantenere contatti con la famiglia affidataria;
- d) partecipare alla messa a punto del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento;
- e) essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari, attraverso il sostegno e gli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- f) scegliere, ascoltato il bambino, l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informato sull'andamento scolastico del figlio;
- g) essere informata e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- h) concedere il consenso all'espatrio;
- i) essere tutelata nella propria sfera di riservatezza.

La famiglia di origine ha il **dovere** di:

- collaborare alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i Servizi e con la famiglia affidataria;



- rispettare gli accordi in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziale;
- collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
- favorire il rientro in famiglia del minore in sintonia con il progetto di affido;
- incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido.
- contribuire, in base alle proprie possibilità e ai propri doveri, alle spese personali del minore d'età.

Nella fase di avvio del progetto di affido, l'Assistente Sociale proponente comunica alla famiglia d'origine le informazioni ritenute utili al progetto di affido riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore.

### 6.3. FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria è una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenta una "*famiglia in più*" che non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia d'origine dei bambini accolti.

Gli affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole) si rendono disponibili per l'affidamento e per i quali il Centro Affidi dell'Ambito territoriale sociale abbia accertato:

- a) la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;
- b) la formazione specifica sul tema;
- c) l'integrazione nell'ambito sociale;
- d) la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- e) la disponibilità al rapporto con la famiglia d'origine;
- f) la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto Quadro di affidamento familiare e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l'affidamento;
- g) che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico per delitti che, secondo la valutazioni dell'Autorità preposta a disporre l'affidamento, risultino ostativi all'affidamento, e coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali.

La famiglia affidataria ha diritto a:

- h) ricevere la formazione specifica sull'affidamento familiare;
- i) essere informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l'accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la sua famiglia;
- j) chiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotona@comune.crotona.it](mailto:ambitosocialecrotona@comune.crotona.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotona.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)



- k) concorrere alla predisposizione del Progetto di affidamento;
- l) usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Centro Affidi e dell'Equipe territoriale anche in collaborazione con l'Associazionismo familiare e il Terzo Settore;
- m) mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- n) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- o) ricevere il sostegno economico di cui al presente regolamento;
- p) essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo (articolo 4, comma 5 bis e seguenti, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla Legge n. 173 del 19 ottobre 2015).

2. La famiglia affidataria ha il dovere di:

- q) accogliere presso di sé il bambino e provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- r) mantenere, in collaborazione con gli operatori del Centro Affidi e con l'equipe territoriale, rapporti con la famiglia d'origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- s) osservare le prescrizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria;
- t) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente;
- u) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia;
- v) assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario .

Gli affidatari, coinvolti in tutte le fasi del percorso, dalla definizione del progetto alla sua conclusione, dovranno garantire una relazione con la famiglia di origine, supportandola nella gestione quotidiana del rapporto col minore, fino al distacco dello stesso.

Al termine dell'affido, ove non vi sia esplicita controindicazione, al minore va garantito il mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria, secondo modalità positive per entrambi e anche per la sua famiglia d'origine.

#### 6.4. COMUNE CAPOFILA DI AMBITO

In qualità di rappresentante degli Enti locali afferenti, il Comune Capofila di Ambito, ai sensi della convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e regolamento ufficio del piano sottoscritta dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Crotone:

- stipula convenzioni con Enti del Terzo settore (Associazioni Familiari, reti familiari, etc...) e del settore pubblico (per es. ASP) per la realizzazione dei "Progetti Quadro" (di seguito specificati);

- Ambito Sociale di Crotone -

Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotone@comune.crotone.it](mailto:ambitosocialecrotone@comune.crotone.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it)

pag.11/21



- istituisce il Centro Affidi di Ambito e coordina la procedura di istituzione dell'Albo delle famiglie affidatarie;
- provvede all'eventuale erogazione delle spese per il contributo economico e l'assicurazione per infortuni, previsti per il sostegno dell'istituto giuridico dell'Affidamento Familiare, sulla base delle linee guida e dei criteri regionali e nazionali;
- promuove il Tavolo "Famiglia, Infanzia e Adolescenza" (d'ora in avanti definito Tavolo) quale luogo di co-programmazione, co-progettazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle azioni che i singoli partecipanti attuano nel territorio di competenza sulle tematiche della solidarietà familiare e dell'affido. Il Tavolo verrà istituito e regolamentato sul piano del funzionamento a seguito di specifico protocollo con soggetti del pubblico e del privato sociale che si occupano di affido nel territorio con l'obiettivo di dare continuità al processo di co-programmazione e co-progettazione partecipata sperimentato con la stesura del Piano di Zona.

## 6.5. CENTRO AFFIDI DI AMBITO

Il Centro Affidi, istituito presso il Comune Capofila di Ambito, ha funzioni di coordinamento dell'Equipe dei Servizi Sociali territoriali, integrata con il personale dei competenti servizi della ASP, relativamente ai progetti di affido familiare.

Il Centro Affidi e l'Equipe dei Servizi Sociali territoriali assicurano un approccio professionale multidisciplinare, promuovendo a tal fine anche accordi con l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso affido, ivi comprese le Associazioni familiari/Reti di famiglie.

Il Centro Affidi si avvale di:

- un coordinatore, nominato dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Crotona, che lo convoca e lo rappresenta;
- operatori rappresentanti dell'Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni;
- operatori rappresentanti dei competenti servizi della ASP.

Il Centro Affidi si occupa di:

- individuare le famiglie aspiranti affidatarie mediante procedura ad evidenza pubblica, effettuando il percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido;
- istituire e gestire l'Albo delle famiglie affidatarie a cui i singoli Comuni afferenti potranno attingere per le esigenze dei minori da affidare nel proprio territorio;
- provvedere all'abbinamento minore e famiglia affidataria, a seguito della richiesta da parte delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni;
- fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento familiare alle dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni;
- organizzare forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (ad esempio gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.);



- migliorare le competenze delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni, attraverso azioni formative e di supervisione per gli operatori;
- valutare l'entità del contributo economico da erogare alle famiglie affidatarie e le condizioni di supporto istituzionale;
- seguire lo svolgimento dell'affido, monitorando in ogni momento di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
- sostenere le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido, condividendo con l'Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni e dei servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria provinciale di Crotone periodici e continuativi momenti di verifica;
- promuovere interventi di sensibilizzazione e promozione all'accoglienza, ivi comprese le forme di affidamento familiare non residenziale, anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio, e le reti familiari;
- promuovere percorsi di informazione/formazione individuale e/o di gruppo rivolte alle famiglie interessate, riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- valorizzare e raccordarsi con l'associazionismo familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell'affidamento familiare e con le Equipe territoriali;
- fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale;
- organizzare, gestire e aggiornare la banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;
- partecipare ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

## 6.6. COMUNI DELL'AMBITO ED EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

I Comuni appartenenti all'Ambito sociale e l'Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni:

- individuano le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l'affido;
- effettuano la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia d'origine, del contesto familiare e della situazione del bambino;
- attivano l'affidamento familiare e definiscono i contenuti del progetto d'affido, in collaborazione con i servizi sanitari che seguono il minore e la sua famiglia secondo le linee guida regionali e nazionali;
- concordano il programma d'intervento con l'equipe del Centro Affidi;
- concordano le attività di verifica con l'equipe del Centro Affidi per l'aggiornamento del progetto e concordare le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
- producono al Centro Affidi ed alla competente Autorità Giudiziaria una dettagliata documentazione dalla quale emerga una esatta valutazione del bisogno del minore e



una approfondita conoscenza delle caratteristiche del contesto familiare di origine e allargato;

- attivano le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie, necessarie alle cure del minore;
- formalizzano l'affido sia consensuale che giudiziale; utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- incontrano regolarmente la famiglia di origine, il minore e gli affidatari per le opportune verifiche dell'andamento dell'affido;
- attuano gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto Quadro e nel Progetto di affidamento;
- trasmettono una relazione periodica sull'andamento del programma, segnalando all'A.G. eventuali eventi rilevanti;
- raccolgono l'istanza per l'eventuale contributo economico presentata dalla famiglia affidataria e la trasmettono all'Ente Capofila, che alla fine di ogni anno solare, sulla base di dati reali e sui criteri di rimborso previsti dalla Regione Calabria, provvederà alla liquidazione delle spese;
- promuovono la disponibilità all'accoglienza, nonché alle varie forme di solidarietà tra famiglie.

L'Ente Locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio. L'Ente Locale resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega o di gestione associata.

## 6.7. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata ad equipe multi-professionali di natura integrata sociale-sanitaria.

Nello specifico, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

I Servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con L'Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.

Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'equipe multidisciplinare del Centro Affidi, intervengono nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;



- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psicoterapeutico.

Le strutture sanitarie e socio sanitarie dell'ASP di residenza della famiglia d'origine del bambino in affidamento hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo in previsione del futuro rientro.

I competenti servizi sanitari specialistici collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

I Servizi Sociali comunali territorialmente competenti e i servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria Provinciale assicurano la costruzione, la conduzione e la responsabilità sui progetti preventivi, di sostegno o riparativi a favore del bambino e della famiglia di origine.

## **6.8. CITTADINI, RETI FAMILIARI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Nell'ambito territoriale si concordano e formalizzano (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra servizi - sociali, sanitari, educativi - le formazioni sociali, le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale, per costruire, secondo il modello della partnership, percorsi di collaborazione ed interazione nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze.

Le Associazioni Familiari, le Reti familiari e in generale il privato sociale, che sono espressione e valorizzazione delle famiglie in rete, partecipano, in integrazione con il Servizio Sociale comunale ed il Centro Affidi di Ambito ed attraverso forme di collaborazione stabili, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei minori, attraverso la stipula di protocolli di intesa o accordi o forme di convenzione con il Comune Capofila.

Nello specifico, possono essere coinvolti per le seguenti attività:

- promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei minori e alle problematiche connesse all'esperienza dell'allontanamento dalla famiglia d'origine;
- orientare ed accompagnare le famiglie che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari;
- formare e sostenere quelle famiglie già aperte all'accoglienza e all'esperienza dell'affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione all'aspetto della temporaneità dell'esperienza d'affido;
- sostenere le famiglie disponibili a vivere un'esperienza di accoglienza, attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto;
- sperimentare e/o consolidare forme di accoglienza riferite a minori in situazioni particolari, quali bambini piccoli, affidamento familiare in situazioni di emergenza, affidamento familiare di adolescenti, con prosecuzione oltre la maggiore età, condizioni o contesti di particolare complessità, minori stranieri non accompagnati, accoglienza genitore - bambino, ecc., compresa l'attivazione di azioni di supporto, in accordo con i Servizi Sociali.



## AT. 7 - PROGETTO QUADRO E PROGETTO DI AFFIDAMENTO

Ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, deve essere accompagnata da un'azione progettuale definita Progetto Quadro, che delinea la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affido familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia.

Il Progetto Quadro elaborato dall'Equipe dei Servizi Sociali territoriali dei Comuni, in forma condivisa, è inteso come un insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia d'origine, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi.

Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico Progetto di affidamento familiare che è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro, e che accompagna ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata.

Nel Progetto di affidamento vengono declinati gli obiettivi socio educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d'origine.

Il Progetto di affidamento familiare contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d'origine, al nucleo affidatario quali:

- a) il servizio di educativa domiciliare;
- b) la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- c) l'attivazione di una famiglia di appoggio;
- d) la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini;
- e) le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all'inclusione e al benessere del bambino a scuola;
- f) supporto al percorso di autonomia per minori quasi/neo maggiorenni;
- g) il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;
- h) l'organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- i) l'attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d'origine quali il Reddito di Cittadinanza.



Il Progetto Quadro e il Progetto di affidamento in esso contenuto saranno condivisi e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti (Centro affidi, famiglia d'origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale.

## ARTICOLO 8 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il Centro Affidi predispose specifiche schede per la presentazione delle richieste di affidamento familiare e per la raccolta dati sugli affidatari e i rispettivi percorsi di valutazione, curando la conseguente rilevazione e lettura statistica.

Il Centro Affidi, per seguire adeguatamente ed efficientemente gli affidamenti familiari, utilizza strumenti specifici quali schede, banche dati, relazioni, colloqui, interventi economici e supporti professionali. Gli attori sociali e istituzionali collaboreranno, per quanto di competenza, all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi regionali e nazionali sull'affidamento familiare.

I servizi territoriali incaricati dalle normative regionali partecipano all'aggiornamento periodico della documentazione cartacea ed informatica relativa agli affidamenti familiari per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.

I singoli Comuni raccolgono i dati relativi al proprio territorio e li trasmettono al Comune Capofila di Ambito, che li elabora e aggrega a livello quantitativo e qualitativo, in condivisione con i dati rilevati ed elaborati dal Tavolo Tecnico dedicato.

## ARTICOLO 9 – CONCLUSIONI DELL’AFFIDAMENTO

Gli operatori del Servizio Sociale comunale territorialmente competente, gli operatori dei servizi specialistici dell’Azienda Sanitaria e del Centro Affidamento hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell’affido e di realizzare l’azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.

Nel prevedere la conclusione dell’affidamento familiare, il progetto d’affido deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o del percorso di autonomia per il minore.

L’affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del 18° anno di età, fatta eccezione per le situazioni in cui sia stato decretato il prosieguo amministrativo.

Valutato l’interesse del minore, l’affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

L’affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l’indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un



collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente accompagnati.

In casi di estrema necessità, se alla data di scadenza del Progetto di Affidato dovessero persistere le condizioni di disagio, è possibile rideterminare le scadenze del progetto di affidato, previo accordo tra le parti in caso di Affidato consensuale, o tramite nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

I servizi competenti redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Ente disponente e responsabile, nonché all'Autorità Giudiziaria, qualora competente. Inoltre gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

## ARTICOLO 10 – RINNOVO DELL’AFFIDO

L'affido familiare viene previsto per un tempo definito che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente.

## ARTICOLO 11 – SOSTEGNI ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

### 11.1. CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale raccoglie l'istanza della famiglia affidataria per l'eventuale contributo economico da corrispondere a totale favore del minore affidato, *“affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche”* (Art. 80, comma 3, L. 184/83).

Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno solo di essi trasferisce la sua residenza in altro Comune, l'evasione della richiesta rimane a carico del Comune che ha avviato la prestazione; fatte le opportune valutazioni della situazione specifica, può essere richiesta la compartecipazione alla spesa alla famiglia di origine.

Il contributo economico di base, con l'entrata in vigore della D.G.R. 503/2019, dal 01/01/2020 viene erogato dal Comune di Crotona, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

A fronte dell'affidamento di un minore residente nell'Ambito Territoriale di Crotona, con specifico progetto di intervento potrebbe essere corrisposto agli affidatari un contributo, il cui importo viene calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento ed è a carico del Comune capofila di Ambito, ovvero Crotona, che lo erogherà ogni fine anno solare.

In aggiunta al predetto contributo, in base alle risorse disponibili, può essere riconosciuta solo previa valutazione da parte dell'Ufficio di Piano e relativa autorizzazione, un contributo straordinario per spese eccezionali quali:



- spese sanitarie non riconosciute dal SSR e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, al netto di altri contributi e/o di oneri detraibili;
- spese scolastiche;
- spese per attività sportive/ricreative e del tempo libero.

Tali spese, ove preventivamente riconosciute, saranno liquidate a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese e successivamente all'esibizione della fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.

La famiglia d'origine del minore affidato, anche nei casi di affidamento giudiziario, è chiamata a contribuire alle spese in base alle proprie concrete possibilità. Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento ed istruzione del figlio, il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità dell'eventuale corresponsione del rimborso.

È fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.

Qualora il minore sia beneficiario di eventuali indennità (ad esempio indennità di frequenza o di accompagnamento, di cui è titolare il minore disabile), saranno attivate le procedure affinché le stesse, in caso di affidamento residenziale, possano essere erogate alla famiglia affidataria.

L'eventuale contributo per ogni minore in affido consensuale o giudiziale, etero-familiare non parentale a tempo pieno o in affidamento diurno, part-time, di breve durata o estivo sarà proposto dall'Assistente sociale del Comune dove il minore affidato è residente; il servizio sociale territoriale invierà la richiesta al Comune di Crotona, capofila di Ambito, che predisporrà annualmente, o in caso di necessità, apposito progetto che può prevedere, anziché l'erogazione di un contributo economico, anche l'erogazione di servizi a carico diretto dell'Ambito stesso.

Nel suddetto progetto individualizzato dovrà essere tenuto conto se trattasi di affidamento di minori con particolari situazioni di fragilità socio-ambientale e complessità sanitarie (a seguito di valutazione del servizio sociale e previa documentazione dei servizi specialistici di competenza) e quindi tener conto, nel definire l'entità del contributo, degli ulteriori costi sostenuti dalla famiglia.

## 11.2. ASSEGNI, DETRAZIONI E CONGEDI

Nel caso di affido completo, consensuale o giudiziale, al contributo economico spettante possono essere sommati gli importi dell'assegno unico e universale per i figli a carico nucleo (d.l.s n. 230 del 21 dicembre 2021) e delle prestazioni previdenziali che l'Autorità Giudiziaria abbia disposto di erogare in favore degli affidatari, ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 2001, n. 149, e quelle che l'Autorità Giudiziaria abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del codice civile.



Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 del DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali, in materia di: congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedi per riposi giornalieri, congedo per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro. Se si tratta di un affidamento di un bambino con handicap in situazione di gravità accertata e gli affidatari lavorano entrambi, gli stessi possono usufruire dei diritti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992.

### **11.3. RESIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA E VIAGGI ALL'ESTERO**

La residenza del minore d'età resta presso il nucleo familiare d'origine. In alcune situazioni particolari di affidamento a lungo termine, può essere opportuno trasferire la residenza nel luogo ove il minore vive con gli affidatari. In tal caso è il genitore che esercita la responsabilità, o il tutore, a predisporre con gli affidatari il cambio di residenza. In ogni caso è comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e sanità) attraverso la documentazione rilasciata dal Servizio Sociale che ha disposto l'affido.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (art. 3, legge 1185 del 1967). Se manca il consenso dei genitori o del tutore occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria o l'affidatario deve rivolgersi ai Servizi Sociali referenti, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.

### **ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti adottati è svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, dal successivo D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD) e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

### **ARTICOLO 13 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore nazionali e regionali in materia.

### **ARTICOLO 14 – DECORRENZA ED APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di esecutività della deliberazione di adozione e mantiene la sua validità nel tempo, salvo diversa determinazione.

- Ambito Sociale di Crotona -

Piazza Resistenza, 88900 Crotona - Tel. 0962.921216 - FAX 0962.921123

Email: [ambitosocialecrotona@comune.crotona.it](mailto:ambitosocialecrotona@comune.crotona.it) PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotona.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotona.it)

pag.20/21



Per gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano avere un progetto d'affido già attivo, qualora le condizioni siano più favorevoli, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni, fino a conclusione del progetto stesso.